



Regione Autonoma della
Sardegna
Assessorato della Difesa
dell' Ambiente

L' Assessore della Difesa
dell' Ambiente

Oggetto: Conferimento di selvaggina

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L.R. 7.1.1977 n° 1, art. 14;
- VISTA la L.R. 28.4.1978, n° 32 recante “Norme sulla protezione della fauna e dell’esercizio della caccia in Sardegna” e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO il D.P.G. n° 119 del 24.10.1986, registrato alla Corte dei Conti il 31.10.1986, reg. n° 1 atti di Governo, Fg. 31, che approva il regolamento delle zone autogestite per l’esercizio della caccia;
- VISTA la L.R. 29.7.1998, n° 23 recante “Norme per la protezione della fauna e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, la quale prevede all’art. 97 che le concessioni autogestite, istituite ai sensi della citata L.R. 32/78 continuano ad avere efficacia sino alla data prevista nel piano regionale faunistico e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso piano;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 26/4 del 20.06.2000, relativa allo stato di attuazione della L.R. 23/98, con particolare riferimento al decentramento delle funzioni alle Amministrazioni Provinciali;
- CONSIDERATO che fra gli obblighi dei concessionari delle zone autogestite vi è quello del conferimento della selvaggina, art. 8 comma 7° del Regolamento;
- CONSIDERATO che per le difficoltà tecniche dovute alla mancanza di strutture pubbliche o private, che dispongono di mezzi o personale particolarmente qualificato, gli stessi concessionari, sono impossibilitati ad effettuare le catture di selvaggina senza pregiudizio o danni per la medesima;
- CONSIDERATO che in tale situazione è stato individuato, in sostituzione del conferimento in natura, compensativo, in via generale, dell’interesse pubblico devoluto alle



Regione Autonoma della
Sardegna
Assessorato della Difesa
dell' Ambiente

Associazioni, con assentimento del territorio in zona di concessione autogestita, un sistema finanziario (il pagamento di una somma in danaro);

- SENTITO VISTI il parere del Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 29.11.2004; i precedenti provvedimenti, e da ultimo il D.A.D.A. n°20/V del 9.07.2002 con cui è stato disposto per gli anni 2002 e 2003 che i titolari delle zone in concessione autogestita per l'esercizio della caccia in Sardegna, versino il corrispettivo in denaro di quanto dovuto per il conferimento di selvaggina, stabilendo in € 26 il valore monetario di ciascun capo di pernice;
- RITENUTO pertanto di dover confermare tale sistema e che il versamento di detta somma debba sostituire e comprovare l'ottemperanza all'onere del conferimento della selvaggina previsto dal regolamento.

D E C R E T A

- ART. 1) In sostituzione del conferimento in natura dei capi di selvaggina, siccome previsto all'art. 8 del Regolamento per le zone autogestite approvato con D.P.G. n° 119 del 24.10.1986, si conferma che i titolari delle concessioni delle zone autogestite per l'esercizio della caccia, sono tenuti ad effettuare versamenti in denaro. L'importo da versare è stabilito in base al numero di capi da conferire in funzione della superficie vincolata. Il corrispettivo attribuito a ciascun capo di pernice è determinato in € 26,00 (ventisei/00), comprensivo di I.V.A. ed ogni altro eventuale onere.
- ART. 2) Il versamento della somma di cui al precedente articolo dovrà essere effettuato dai concessionari all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per l'anno 2004, ed entro il 15 del mese di dicembre per gli anni successivi.
- ART. 3) I fondi introitati dalle Amministrazioni Provinciali saranno impiegati esclusivamente per attività di ripopolamento, miglioramento e acclimatemento del patrimonio faunistico. L'utilizzo delle somme introitate sarà disposto, dalle predette Amministrazioni Provinciali, sulla base dei programmi presentati preventivamente all'Assessorato Regionale della Difesa dell' Ambiente, al quale dovranno successivamente presentare apposita relazione sulle attività svolte.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, li 14.12.2004



Regione Autonoma della
Sardegna
Assessorato della Difesa
dell' Ambiente

L'ASSESSORE
Dr. Antonio Dessì